



**COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI GAS ANALITICI ED AZOTO LIQUIDO E DEI SERVIZI ALLA STESSA CONNESSI PER IL PERIODO 2013-2015, CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO ANNUALE - CIG 5052938857**

**CHIARIMENTI E ERRATA CORRIGE**

In seguito alla ricezione dei quesiti formulati da alcune ditte invitate a partecipare alla procedura di cui all'oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti.

**Quesito n. 1**

All'art. 5 della lettera d'invito (cfr. pag. 5), intitolato "*Durata e importo del contratto*", si precisa che la durata del contratto stipulando sarà di anni 3; l'"Allegato C – Modulo offerta economica" riporta invece i quantitativi biennali dei prodotti e l'importo complessivo biennale dell'offerta. Si richiede quindi di specificare se l'offerta economica deve essere riferita all'importo/quantitativi biennali o triennali.

**Risposta:** il citato art. 5 della lettera d'invito riporta correttamente che la durata dello stipulando contratto, per cui è indetta la procedura oggetto di chiarimenti, sarà pari ad anni 3 (con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno).

Ai fini della sola formulazione delle offerte economiche e della loro successiva comparazione, sono stati adottati quali riferimenti i quantitativi presunti di acquisto su base biennale e, di conseguenza, l'importo complessivo biennale (derivante dal prodotto degli stessi per le singole quotazioni indicate dalle ditte offerenti).

Pertanto si specifica che, ferma la necessità di utilizzare i quantitativi e i criteri di calcolo su base biennale indicati nel succitato modulo "Allegato C" per la presentazione della propria offerta, la ditta dovrà tenere in considerazione per la sua formulazione che il successivo contratto avrà durata triennale (con facoltà di rinnovo annuale) e che avrà ad oggetto la fornitura dei seguenti quantitativi presunti:

<b>Codice Articolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fabbisogno annuo presunto</b>	<b>Fabbisogno biennale presunto</b>	<b>Fabbisogno triennale presunto</b>
GA0001	Anidride carbonica (purezza minima 99.95)	4200 KG	8400 KG	12600 KG
GA0002	Acetilene pura	16 KG	32 KG	48 KG
GA0009	Azoto (purezza minima 99.999)	70 MC	140 MC	210 MC
GA0004	Elio (purezza minima 99.999)	170 MC	340 MC	510 MC
GA0005	Argon (purezza minima 99.999)	130 MC	260 MC	390 MC
GA0006	Aria per gascromatografia	75 MC	150 MC	225 MC
GA0003	Azoto liquido	LT 80000	LT 160000	LT 240000

**Quesito n. 2**

(Aggiornato al 26/04/2013)

All'art. 9 della lettera d'invito (cfr. pag. 8-9) intitolato "Requisiti soggettivi" si richiede il possesso da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura del seguente requisito speciale ex art. 42 D. Lgs 163/2006: "capacità tecnica da dimostrarsi mediante presentazione dell'elenco delle principali forniture prestate nell'ultimo triennio, con espressa indicazione degli importi, della durata e dei soggetti beneficiari delle stesse (pubblici o privati). Il requisito di cui sopra si intenderà soddisfatto con l'espletamento da parte della ditta concorrente di forniture, aventi ad oggetto il medesimo servizio o servizio analogo, svolte negli ultimi 3 anni in favore di soggetti pubblici o privati ciascuna per l'importo minimo di € 35.000/anno Iva esclusa. La sussistenza e il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere parimenti comprovata dalla ditta, a pena di inammissibilità, mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 445/2000, da effettuarsi utilizzando il già citato Allegato A con le modalità sopra specificate."

Attesa l'assenza del possesso di tale requisito da parte dell'operatore economico invitato, si richiede se l'impresa è impossibilitata a partecipare alla procedura ovvero se possa partecipare avvalendosi del requisito maturato da altra impresa.

**Risposta:** ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 163/2006 ciascun concorrente, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi o forniture, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

L'art. 121 del menzionato decreto prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nella Parte II del medesimo decreto (tra cui rientra la norma succitata) anche ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, salvo espressa deroga.

Pertanto, con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all'oggetto, l'operatore economico invitato che non sia in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera d'invito potrà avvalersi, al fine della sua partecipazione alla procedura, dei requisiti maturati da altro soggetto (cd. "impresa ausiliaria") mediante il ricorso all'istituto di cui al citato art. 49.

A tal fine l'operatore economico dovrà allegare alla propria domanda di partecipazione, ai sensi del comma 2 del citato art. 49:

1. una sua dichiarazione verificabile ex art. 48 del D. Lgs. 163/2006 attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
2. una sua dichiarazione circa il possesso da parte dell'operatore economico concorrente dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
3. una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
4. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso l'operatore economico concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
5. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34;
6. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
7. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al punto 6. che precede, l'operatore economico concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal punto 5.

Si sottolinea che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, lettera h) del menzionato D. Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà  
(Aggiornato al 26/04/2013)

il concorrente e trasmetterà inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, del menzionato decreto.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

In relazione a ciascuna procedura non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che avvale dei requisiti.

Il contratto sarà in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla procedura, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

La Stazione Appaltante trasmetterà all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

### **Quesito n. 3**

Si chiede con riferimento all'Allegato "C" – "Offerta Economica" se le caselle dei campi "E" ed "F" debbano essere compilate, ed, in caso affermativo, a quali dati si debba fare riferimento per il campo "E".

**Risposta:** al fine di permettere la sovrapposibilità delle offerte, la tabella predisposta per la formulazione dell'Offerta Economica di cui al citato Allegato "C" della lettera d'invito prevede, per la determinazione dell'importo complessivo che sarà utilizzato per la comparazione delle offerte, il seguente criterio di calcolo: la quantità biennale presunta per ciascun gas (già indicata dalla Stazione Appaltante nel campo "D") moltiplicato per il prezzo unitario in cifre (comprensivo di contributo ADR ed Iva esclusa) che dovrà essere indicato dalla ditta concorrente nel campo "G".

Per "*prezzo unitario in cifre*" si intende la quotazione per l'unità di misura minima di ciascun gas (es. per l'anidride carbonica, con consumo presunto biennale di KG 8400, prezzo/KG; per l'elio, con consumo biennale presunto di 340 MC, prezzo/MC; per l'azoto liquido, con consumo presunto biennale di LT 160.000, prezzo/LT).

L'Offerta Economica prevede altresì, a soli fini informativi e per semplificazione della successiva gestione del contratto, l'indicazione da parte della ditta concorrente altresì delle seguenti informazioni:

- campo "E" - capacità delle bombole che saranno utilizzate per la fornitura, che la ditta dovrà indicare nell'apposito campo "E";
- campo "F" - prezzo di ciascuna bombola, come risultante dal prodotto del prezzo unitario del gas (campo "G") per la capacità della bombola indicata dalla ditta nel campo "E".

### **Quesito n. 4 – ERRATA CORRIGE**

Si chiede, con riferimento al punto 2 della fornitura di azoto liquido (art. 2 pag. 2 della lettera d'invito) laddove si menziona la fornitura in comodato d'uso a titolo gratuito di n. 2 contenitori (serbatoi criogenici) e di contatori elettronici di misurazione, sia in fase di rifornimento che di distribuzione del gas, cosa si intenda per contatori elettronici e se un dispositivo di gestione a distanza del livello del contenuto nel serbatoio soddisfi i requisiti richiesti.

**Risposta:** considerata la riscontrata difficoltà nel rinvenimento di dispositivi che permettano un'esatta misurazione, si ritiene di **sopprimere** dal testo della lettera d'invito l'inciso di seguito riportato:

“(omissis) i serbatoi dovranno essere forniti di contatori elettronici di misurazione”.

Pertanto, la fornitura dei contatori elettronici non è più richiesta né necessaria.

**Quesito n. 5**

Con riferimento all'art. 4 pag. 5 della lettera d'invito, laddove si prevede come ricompreso all'interno della fornitura il servizio di manipolazione e riordino, si chiede se il personale della ditta affidataria dovrà effettuare solamente la gestione/lo smistamento tra le bombole piene e vuote o se dovrà intervenire direttamente sostituendo le bombole esaurite collegate alle rampe di distribuzione di proprietà dell'Ente.

**Risposta:** il personale della ditta aggiudicataria dovrà effettuare solamente la gestione/lo smistamento tra le bombole piene e vuote. Tuttavia, le procedure e le modalità di sostituzione delle bombole dovranno essere oggetto di specifico corso di formazione rivolto al personale d'Istituto che la ditta affidataria dovrà effettuare preventivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto.

**Servizio Approvvigionamento e Gestione  
di Beni e Servizi  
Il Dirigente**

***Dott. Davide Violato***

